



Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica

ORDINANZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Mutuo



TRIBUNALE DI SIENA

Il Tribunale, in composizione monocratica, G.U. M. Serrao, nel procedimento ex art. 702 bis e ter c.p.c. iscritto al n. [REDACTED]

vertente tra

[REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) e [REDACTED]
(Cod. Fisc. [REDACTED]) rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, [REDACTED] con studio in [REDACTED] presso il quale sono elettivamente domiciliati

RICORRENTI

CONTRO

[REDACTED] con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED] c.f. e p.i. [REDACTED] in persona della [REDACTED]
[REDACTED] nata a [REDACTED] (c.f. V [REDACTED]) in qualità di Responsabile dell'Ufficio Credito e Legale dell'Area [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED]; del Foro di [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il [REDACTED]

RESISTENTE

Ha pronunciato, ex art. 702 ter V comma c.p.c. la seguente



ORDINANZA

Oggetto del presente ricorso è l'accertamento della corrispondenza dell'ISC o TAEG alle previsioni contrattuali del mutuo ipotecario inter partes, con metodo di ammortamento cosiddetto alla francese, e dell'eventuale indebitato che può scaturirne.

La decisione non può prescindere dalle risultanze della consulenza tecnica disposta, consulenza che deve ritenersi esaustiva ai fini del decidere, avendo compiutamente risposto ai quesiti posti e alle osservazioni dei consulenti di parte anche attraverso la proposizione di ipotesi alternative.

Come correttamente accertato dalla consulente, secondo le istruzioni della Banca d'Italia nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
- 2) le spese di chiusura della pratica le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
- 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
- 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese



postali);

7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo

le disposizioni di legge vigenti;

8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento. Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse.

Sono invece esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);

c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

Quanto all'inclusione dell'imposta sostitutiva nel calcolo dell'ISC, chi giudica, con riferimento alla fattispecie in esame condivide le osservazioni svolte sul punto dal consulente di parte convenuta *ratione temporis* atteso che le istruzioni della Banca d'Italia, non sembravano prevedere fino al 19/09/2010, l'inclusione dell'imposta sostitutiva nel calcolo del TAEG (il mutuo in oggetto è stato stipulato in data 28/4/09) .Si legge nella relazione di ctu *In data 27.07.2010 nel documento "Domande frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modificazioni", la stessa Banca d'Italia ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni e formule adottate. In particolare, in merito al paragrafo 3.3, si legge:*

3.3 Calcolo del TAEG.

Le Disposizioni (sez. II, par. 8) impongono di indicare nei fogli informativi e



nei documenti di sintesi dei contratti di finanziamento il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo. Nel foglio informativo "standardizzato" relativo al mutuo ipotecario per i consumatori, in apertura della sezione dedicata alle principali condizioni economiche, si precisa che "Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato".

In relazione a queste previsioni, è stato chiesto di chiarire se l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 601/1973 debba essere inclusa o meno nel calcolo del TAEG.

Si conferma l'orientamento secondo cui, non figurando espressamente tra gli elementi esclusi dal TAEG, l'imposta sostitutiva va inclusa nel calcolo ogni qual volta il finanziatore eserciti la facoltà di rivalsa nei confronti del cliente, in quanto in questi casi essa può considerarsi rientrante fra le "altre spese contemplate dal contratto", da includere nel TAEG ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.M. 8 luglio 1992. Anche quando non ricorrano questi presupposti, l'esistenza degli oneri di imposta va comunque richiamata al consumatore affinché questi sia in grado di valutare il complesso dei costi derivanti dalla stipula del contratto: a questa finalità rispondono, nel foglio informativo standardizzato, sia l'avvertenza posta in apertura della sezione dedicata alle principali condizioni economiche sia l'apposita voce contenuta nella sezione "Altre spese da sostenere".

Si fa presente, in ogni caso, che tutte le imposte sono destinate a breve a confluire nel calcolo del TAEG, in attuazione delle espresse previsioni in tal senso contenute nella direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Quanto alle spese, di istruttoria e erogazione, solo queste ultime sono indicate espressamente nel contratto di mutuo per € 250,00 e solo tale importo può essere considerato condividendosi quanto osservato dal consulente di parte della resistente (punto 2.1 delle Osservazioni)

Devono ritenersi senz'altro inclusi gli interessi di preammortamento così come fatto dalla consulente trattandosi di componente del costo del mutuo non espressamente esclusa dalla normativa. La data della messa a



disposizione deve presumersi quella della stipula del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1 (Oggetto del contratto di mutuo) " *La Banca concede ed eroga contestualmente ..*"

Ha concluso la consulente *Si evidenzia come il TAEG applicato alla data di stipula del contratto, ben al di sotto del tasso soglia antiusura stabilito nella misura del 6.87% per la categoria "mutui a tasso variabile" relativamente al trimestre 01.04.2009-30.06.2009, risulterebbe essere, in tutte le ipotesi considerate, tenuto conto che il D.M. del 1992 prevedeva espressamente l'indicazione del TAEG almeno fino alla seconda cifra decimale con la possibilità di arrotondamento della terza cifra decimale, superiore rispetto a quello del 2,5100000 riportato nell'ultima pagina del documento di sintesi allegato al contratto.*

Tenuto conto della mancata corrispondenza fra il TAEG indicato dalla banca e quello effettivamente praticato, il CTU ha proceduto a determinare le maggiori somme pagate dalla ricorrente ponendo a confronto le rate effettivamente pagate e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato dalla scrivente applicando, ai sensi dell'art. 117 del TUB, un tasso pari al rendimento minimo dei BOT registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e pertanto pari all'1,3150%.

concludendo che

Dal confronto fra l'ammontare delle rate considerate in base alle evidenze di pagamento così come prodotte agli atti di causa, dalla rata n. 1 fino alla rata n. 76, e l'ammontare delle rate calcolate in base al piano di ammortamento ricalcolato dalla scrivente di cui sopra, così come meglio dettagliato nell'allegato foglio excell, foglio di lavoro n. 5, risulta un credito a favore del mutuatario pari ad € 5.372,63

La consulente ha quindi elaborato il piano di ammortamento per le rate future che può essere recepito così come calcolato nell'allegato n. 7 .

La resistente dovrà pertanto restituire l'importo di € 5.372,63

Le spese seguono la soccombenza e devono porsi , liquidate come in dispositivo, a carico di parte resistente sulla base della somma attribuita per fase di studio e introduttiva e decisionale , sugli importi minimi considerato l'effettivo valore della causa e l'attività processuale svolta

P.Q.M.



Il Tribunale, come sopra composto, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso condanna [REDACTED] s.p.a alla restituzione in favore dei ricorrenti dell'importo di € 5.372,63 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ;
- 2) accerta che gli odierni ricorrenti hanno diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, secondo il piano di ammortamento calcolato dalla consulente d'ufficio (all 7 all'elaborato peritale)
- 3) Condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese processuali liquidate in € 286,00 per spese, € 1617,50 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario ed iva e c.p.a. come per legge ;
così deciso in Siena il 22/9/17

Il G.U

[REDACTED]

